

Delibera n° 2485

Estratto del processo verbale della seduta del
18 dicembre 2014

oggetto:

LR 2/2012; DPREG 209/2012 - DETERMINAZIONE TASSI DI INTERESSE DA APPLICARE AI FINANZIAMENTI A VALERE SUL FRIE E SUL FONDO PER LO SVILUPPO DI CUI ALLA LR 2/2012. ATTUAZIONE DELL'ART 7 DEL DPREG 209/2012 IN MATERIA DI GARANZIE E MODIFICA DEI VALORI CAUZIONALI.

Debora SERRACCHIANI	Presidente	presente
Sergio BOLZONELLO	Vice Presidente	assente
Loredana PANARITI	Assessore	presente
Paolo PANONTIN	Assessore	assente
Francesco PERONI	Assessore	presente
Mariagrazia SANTORO	Assessore	assente
Maria Sandra TELESCA	Assessore	presente
Gianni TORRENTI	Assessore	presente
Sara VITO	Assessore	presente

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), la quale, tra l'altro, disciplina gli interventi di agevolazione finanziaria a favore delle imprese a valere sui seguenti fondi di rotazione:

a) sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, di seguito denominato "FRIE";

b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato "Fondo per lo sviluppo";

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, e successive modifiche (di seguito: il Regolamento);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19 luglio 2013, n. 1285, con cui è stato approvato lo schema di convenzione da stipularsi con le banche, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/2012, per l'attuazione degli interventi di finanziamento agevolato a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 2, del Regolamento, il quale prevede che i finanziamenti agevolati a valere sui fondi di rotazione di cui al paragrafo precedente sono concessi a tassi variabili o fissi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul sito internet della Regione, in relazione all'andamento della situazione economica e del mercato del credito, con riferimento rispettivamente all'Euribor a sei mesi e al tasso fisso pari all'IRS (Interest Rate Swap) corrispondente al periodo di durata dei finanziamenti medesimi;

Considerato che l'applicazione di tassi fissi ai finanziamenti agevolati in argomento consente alle imprese mutuarie di beneficiare di significative facilitazioni in ordine ad un'adeguata programmazione finanziaria aziendale;

Considerato che la durata massima dei finanziamenti agevolati in oggetto è pari a 15 anni;

Rilevato che le attuali quotazioni dell'IRS a 15 anni si attestano sul valore dell'1,30%;

Ritenuto di stabilire, per esigenze di semplicità e chiarezza a vantaggio delle imprese interessate, un tasso di interesse comune applicabile a tutte le tipologie di finanziamento agevolato sia a valere sul FRIE e sia sul Fondo per lo sviluppo, con la sola eccezione dei finanziamenti di minore importo a valere sul Fondo per lo sviluppo;

Ritenuto pertanto di stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento, che i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo siano concessi, in via generale, al tasso fisso dell'1,30% e, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo non superiore ad EUR 150.000 a valere sul Fondo per lo sviluppo, al tasso fisso dell'1,20%;

Visto altresì l'articolo 7 del Regolamento, il quale, tra l'altro, prevede:

1) al comma 1, che, tenuto conto dell'importo e della durata del finanziamento e della valutazione della capacità del soggetto richiedente di far fronte ai propri impegni finanziari, i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo devono essere assistiti da idonee garanzie personali o reali ovvero da fidejussioni bancarie, assicurative o rilasciate da confidi, da fondi pubblici di garanzia o da SACE, a copertura di una quota minima determinata con deliberazione della Giunta regionale;

2) al comma 2, che il valore cauzionale delle predette garanzie è determinato secondo i valori riportati nella tabella di cui all'allegato A al Regolamento, modificabili in base all'andamento della situazione economica con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;

Considerato che al fine della determinazione della quota minima di cui al comma 1 del sopra citato articolo 7 del Regolamento è opportuno garantire l'equilibrio tra l'esigenza di tutelare la solidità patrimoniale dei fondi di rotazione e l'esigenza di facilitare la ripresa degli investimenti da parte del sistema economico regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 luglio 2011, n. 1357, con cui l'importo massimo dei finanziamenti agevolati concedibili a carico del FRIE assistiti dalle sole garanzie reali è stato stabilito al

76,5% del valore di queste ultime, richiedendo, così, che a fronte di finanziamenti assistiti da sole garanzie reali il valore delle stesse sia almeno pari al 130,72% di ciascun finanziamento concesso;

Atteso, inoltre, che dall'aggiornamento congiunturale della serie Economie regionali n. 28 del novembre 2014 della Banca d'Italia emerge che nella media dei quattro trimestri terminanti a giugno il flusso delle nuove sofferenze rettificata in rapporto ai prestiti vivi (tasso di decadimento) è sceso al 2,5 per cento dal 3,0 per cento di dicembre 2013 e che, in particolare, dopo aver raggiunto il valore massimo del 4,6 per cento alla fine di dicembre, il tasso di decadimento del credito alle imprese ha iniziato a calare e alla fine di giugno si è attestato al 3,9 per cento;

Ritenuto, al fine di dare rinnovato ed ulteriore sostegno all'economia regionale, nel rispetto dell'equilibrio tra le sopra evidenziate esigenze, di stabilire, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento, che a fronte di finanziamenti assistiti da sole garanzie reali il valore delle stesse deve essere pari ad una quota minima del 90% di ciascun finanziamento concesso;

Rilevato inoltre che nella vigente tabella di cui all'allegato A del Regolamento il valore cauzionale delle garanzie in forma di fidejussioni rilasciate dai confidi non iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è stabilito all'80% del loro importo;

Considerato che la Regione sostiene i confidi operanti sul territorio regionale, sia iscritti che non iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993, mediante assegnazione di risorse al fine di favorirne la convergenza agli obiettivi degli accordi interazionali di vigilanza prudenziale ai sensi dell'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), in conformità al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226 (Regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell' articolo 7, comma 35, della legge regionale 1/2007 a favore dei Consorzi di garanzia fidi della regione Friuli Venezia Giulia) e successive modifiche;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 226/2007, tali confidi sono obbligati, tra l'altro, a cooptare nel Consiglio direttivo, con diritto al voto, un funzionario dell'Amministrazione regionale su indicazione dell'Assessore regionale alle attività produttive;

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce del peculiare e considerevole sistema di sostegno regionale basato sul sopra citato articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 1/2007 e delle rilevanti risorse finanziarie stanziata a tale scopo dalla Regione nel 2014, elevare il valore cauzionale delle garanzie in forma di fidejussioni rilasciate dai confidi non iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 385/1993 dall'80% all'85% del loro importo, modificando di conseguenza la tabella di cui all'allegato A del Regolamento;

Ritenuto altresì, al fine di assicurare uniformità con la regolamentazione in materia di funzionamento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (le cui procedure di valutazione del rischio, secondo la decisione della Commissione Europea del 6 luglio 2010 C(2010)4505 costituiscono "un punto di riferimento minimo per tutti i garanti operanti anche a livello locale"), di modificare quanto stabilito nella suddetta tabella di cui all'allegato A del Regolamento per quanto riguarda il valore cauzionale delle garanzie consistenti in ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi), parametrando la percentuale del 50% al valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà invece che al valore di mercato;

Visto lo Statuto speciale della Regione;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera j), relativo alle funzioni della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

- 1.** E' stabilito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209, e successive modifiche, che i finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo sono concessi, in via generale, al tasso fisso dell'1,30% e, nel caso di concessione di finanziamenti agevolati di importo non superiore ad EUR 150.000 a valere sul Fondo per lo sviluppo, al tasso fisso dell'1,20%.
- 2.** E' disposto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 209/2012, che a fronte di finanziamenti agevolati a valere sul FRIE e sul Fondo per lo sviluppo assistiti da sole garanzie reali il valore delle stesse deve essere pari ad una quota minima del 90% di ciascun finanziamento concesso.
- 3.** In conformità all'articolo 7, comma 2, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 209/2012 e successive modifiche, la tabella di cui all'allegato A di tale regolamento è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1, facente parte integrante della presente deliberazione.
- 4.** La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE